

[Click Here](#)



Legge di bilancio 2025 irpef

Home > Fisco > Le novità Irpef 2025, la circolare: nuove aliquote, detrazioni e bonus. Le tabelle Il succo della circolare 4/E dell'Agenzia entrate, punto per punto. Con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo ufficiale le regole applicative delle nuove aliquote e scaglioni Irpef 2025, previste dalla Legge di Bilancio, con effetto retroattivo dal 1° gennaio. Il provvedimento, rivolto perlopiù ai sostituti d’imposta (datori di lavoro e gli enti previdenziali), li aiuterà a calcolare correttamente le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, evitando il problema degli acconti Irpef gonfiati, saltato fuori prima dell’approvazione del decreto correttivo del governo (dopo le denunce dei sindacati). La novità principale riguarda la riduzione del numero di scaglioni Irpef 2025 da quattro a tre, come già stabilito dalla legge. La circolare non si limita a riepiogare le aliquote. Spiega anche come devono essere calcolate le detrazioni per lavoro dipendente, tenendo conto della maggiore detrazione prevista per i redditi fino a 15.000 euro, che sale a 1.955 euro. Inoltre, introduce un nuovo criterio per calcolare le detrazioni tra 15.001 e 30.000 euro, che deve essere applicato anche ai conguagli di fine anno.Infine, l’Agenzia chiarisce come gestire casi particolari come il bonus 100 euro (ex bonus Renzi) e i rapporti di lavoro cessati, per evitare errori nei rimborsi o nei conguagli.Vediamo, punto per punto, le spiegazioni fornite dalle Entrate. Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per leggere aggiornamenti costanti in tema di fisco e lavoro. Il primo tassello del quadro Irpef 2025 riguarda la nuova struttura delle aliquote. Dal 2025 entra in vigore il passaggio da quattro a tre scaglioni. Fascia di redditoAliquota applicataCalcolo impostaFino a 28.000 euro23%23% del redditoDa 28.001 a 50.000 euro35%6.440 € + 35% sull'eccedenza > 28.000 €Oltre 50.000 euro43%14.140 € + 43% sull'eccedenza > 50.000 € Questa rimodulazione porta un beneficio immediato per i contribuenti nella fascia intermedia, con una semplificazione anche per i datori di lavoro che operano le ritenute in busta paga. La circolare chiarisce anche le modalità di calcolo da applicare nel caso di redditi annuali frazionati e rapporti di lavoro discontinui. Nel 2025 aumenta anche l’importo della detrazione base per lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 euro, applicabile ai contribuenti con redditi fino a 15.000 euro. Per i redditi superiori, la detrazione decresce fino ad azzerarsi a 40.000 euro. Inoltre, è previsto un meccanismo correttivo per evitare che chi supera leggermente la soglia dei 15.000 euro perda completamente il diritto al trattamento integrativo (ex bonus 100 euro), che viene ora ridotto in modo graduale. Ecco un riepilogo delle nuove detrazioni: Reddito complessivoDetrazione previstaFino a 15.000 euro1.955 euroTra 15.001 e 50.000 euroDecrescenteOltre 50.000 euroNessuna detrazione Viene inoltre previsto un ulteriore sconto IRPEF per i redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro: Reddito complessivoDetrazione aggiuntiva20.001 – 32.0001.000 euro32.001 – 40.000Progressiva decrescente Il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) è riconosciuto in automatico dai sostituti d’imposta, ma può essere anche recuperato in fase di conguaglio se si rivela non spettante. La circolare fornisce istruzioni dettagliate per chi ha cambiato lavoro durante l’anno, chi non ha un sostituto (es. colf o badanti), chi supera il limite reddituale a fine anno. Se l’importo da restituire è superiore a 60 euro, il datore di lavoro deve recuperarlo in 10 rate a partire dalla prima retribuzione utile. In caso di cessazione del rapporto, il lavoratore potrà regolare la situazione con la dichiarazione dei redditi. Una novità importante riguarda i cittadini extra-UE: non potranno più beneficiare delle detrazioni per familiari residenti all’estero, salvo appartenenza a Paesi dell’Unione o allo Spazio Economico Europeo. Inoltre, si chiarisce che i benefici per figli a carico si applicano a prescindere dall’età, purché sussistano i requisiti reddituali.La circolare analizza anche casi specifici, come i figli del coniuge deceduto: il convivente può beneficiare delle detrazioni solo per i figli del coniuge, non del coniuge stesso. Le addizionali IRPEF regionali e comunali devono ora adeguarsi alla nuova struttura a tre scaglioni. I Comuni e le Regioni dovranno aggiornare i propri regolamenti, con la possibilità di introdurre nuovi criteri di progressività coerenti con le modifiche all’IRPEF nazionale. Per l’anno 2025 è previsto un regime transitorio per facilitare l’adeguamento. Una delle novità più significative introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda la deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La circolare chiarisce che questi contributi: non concorrono alla formazione del reddito imponibile se versati in conformità a specifiche norme di legge; sono deducibili integralmente nel limite di 3.615,20 euro annui se versati a fondi istituiti o adeguati entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, viene ribadito che i contributi versati a forme di assistenza sanitaria integrativa collettiva (come quelli previsti dai contratti collettivi) sono anch’essi esclusi dal reddito, a patto che siano destinati a prestazioni sanitarie aventi finalità di prevenzione o cura.Tabella – Trattamento fiscale dei contributi sanitari Tipo di contributoTrattamento fiscaleA fondi integrativi del SSN ex art. 51 TUIRDeducibile fino a 3.615,20 €Per assistenza sanitaria ex contratti/accordiNon imponibile se destinato a curePer polizze LTC (non autosufficienza)Esclusi fino a 1.291,14 € La circolare dedica un capitolo alla valutazione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti: i fringe benefit 2025. Se i beni sono prodotti o commercializzati dall’azienda stessa, il loro valore da tassare non è quello di mercato, ma quello di costo interno.Per esempio, se un’azienda alimentare fornisce ai dipendenti pacchi alimentari, il valore imponibile non sarà il prezzo di vendita, ma il costo di produzione. Questa regola si applica anche ai fringe benefit erogati sotto forma di: buoni acquisto; beni aziendali a prezzo scontato; abbonamenti a palestre convenzionate. Vengono confermate e rafforzate le misure per la detassazione dei premi di produttività. La tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 5% si applica anche nel 2025, entro il limite massimo di 3.000 euro (o 4.000 euro in caso di partecipazione paritetica dei lavoratori). Inoltre, i premi possono essere convertiti in welfare aziendale, con esenzione totale dall’IRPEF 2025. In questo caso, i benefici devono essere: erogati a tutta la platea aziendale o a categorie omogenee; destinati a finalità educative, sanitarie, ricreative o familiari. Altro punto importante: le mance lasciate dai clienti a personale di bar, ristoranti e alberghi non concorrono a formare il reddito imponibile, se gestite con strumenti tracciabili (es. POS). In tal caso, si applica un’imposta sostitutiva del 5% fino a un tetto massimo annuo di 1.000 euro. La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2025 offre un, in pratica, quadro operativo dettagliato per l’applicazione delle nuove regole Irpef 2025. Di seguito una sintesi: MisuraAgevolazione previstaDetrazione per lavoro dipendenteSale a 1.955 € fino a 15.000 €Trattamento integrativoPercentuale su reddito percepitoRedditi frazionatiCalcolo su reddito teorico annualeDetassazione premi5% fino a 3.000/4.000 €Fringe benefit aziendaliValore determinato sul costo internoDetassazione lavoro notturno/festivo15% fino a 3.000 €manca settore turistico5% fino a 1.000 € Vuoi ricevere altri approfondimenti come questo? Iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto: La Legge di bilancio per il 2025 (ex art. 1, comma 2, lett. a), L. n. 207/2024) ridisegna l’Irpef modificando aliquote e scaglioni e introduce nuove regole per fruire del cuneo fiscale. % ANNO 2021 % ANNI 2022-2023 % ANNO 2024 in poi 23% fino a 15.000 euro 23% fino a 15.000 euro 23% fino a 28.000 euro 27% da 15.000,01 a 28.000 euro 25% da 15.000,01 a 28.000 euro 35% da 28.000 euro fino a 50.000 euro 38% da 28.000,01 a 55.000 euro 35% da 28.000,01 a 50.000 euro 43% oltre 50.000 euro 41% da 55.000,01 a 75.000 euro 43% oltre 50.000 euro 43% oltre 75.000 euro È un intervento significativo poiché vengono confermati l’accorpamento dei primi due scaglioni dell’imposta e il taglio di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, con impatto su tutti i contribuenti con redditi superiori a 15.000 euro. Allo stesso tempo, il sistema estende l’area di esenzione fiscale dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000 euro equiparandola a quella dei redditi di pensione, attraverso l’incremento della relativa detrazione da 1.880 a 1.955 euro. L’art. 1 comma 4 – 9 della L. 207/2024 prevede, in favore dei lavoratori dipendenti (con esclusione di pensionati e parasubordinati), nuove misure finalizzate alla riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, che si concretizzano sul riconoscimento da parte del sostituto d’imposta di: un bonus se il reddito non supera 20.000 euro; una detrazione fissa di 1.000 euro se il reddito supera 20.000 euro ma non 32.000; una detrazione inversamente proporzionale al reddito se esso è compreso tra 32.001 e 40.000 euro. In sostanza, la riduzione del cuneo fiscale non si baserà più sull’applicazione di un esonero parziale della quota dei contributi IVS a carico bensì sul riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione il cui importo varia in relazione, rispettivamente, al reddito di lavoro dipendente e al reddito complessivo del lavoratore. Il bonus è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro che si determina con una percentuale del 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. Ad esempio, se un lavoratore ha un reddito complessivo di 19.000 euro e un reddito di lavoro dipendente pari a 10.000 euro, il lavoratore accede alla misura in virtù del fatto che possiede un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e ottiene un bonus di 530 euro (derivante dall’applicazione della percentuale del 5,3% al reddito di lavoro dipendente di 10.000 euro. L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda è riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro per un importo pari: a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro; al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro. Ad esempio: se il lavoratore ha un reddito complessivo di 30.000,00 euro, spetta un’ulteriore detrazione pari a 1.000; mentre se il reddito complessivo è di 35.000 euro l’ulteriore detrazione è pari a 625 euro (1000 x (40.000 – 35.000/8.000). E il caso di evidenziare: il bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore; l’importo non sarà assoggettato a contribuzione INPS. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. “reddito di riferimento”), l’Agenzia delle Entrate ha in precedenza precisato che devono essere considerati anche: i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni; i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; la quota di agevolazione ACE, le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%. Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, pubblici o privati, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni sulla base delle informazioni disponibili, salvo ulteriori precisazioni da parte dello stesso lavoratore che potrà definire la propria posizione in sede di dichiarazione dei redditi restituendo quanto non spettante oppure richiedendo quanto non percepito. Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN IRPEF 2025, quali sono gli scaglioni e le aliquote da considerare? Partiamo da una premessa: quando si parla di scaglioni IRPEF si fa riferimento ai livelli reddituali da considerare per applicare le diverse percentuali di imposta dovuta, le aliquote per l’appunto. Conoscere quali sono i valori previsti è fondamentale per fare il calcolo dell’IRPEF. La Legge di Bilancio n. 207/204 ha confermato e reso strutturale le percentuali di tassazione e i relativi livelli reddituali. Come funziona quindi l’IRPEF, e quali sono le regole per il calcolo delle imposte dovute da lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di partita IVA? Al netto delle novità che interessano le detrazioni, sarà un anno a regole invariate. Di seguito le istruzioni da tenere a mente. IRPEF 2025, tre aliquote e scaglioni confermati a regime La Legge di Bilancio 2025 ha confermato in via strutturale le regole in materia di tassazione dei redditi percepiti dalle persone fisiche. L’IRPEF 2025 è quindi così strutturata: aliquota del 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro (primo scaglione IRPEF); aliquota del 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro (secondo scaglione IRPEF); aliquota del 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro (terzo scaglione IRPEF). Non cambiano quindi le regole per capire come funziona l’IRPEF, imposta che quindi anche a partire dal 1° gennaio prossimo sarà calcolata sulla base di tre aliquote applicate ad altrettanti scaglioni di reddito. Aliquote IRPEF 2025Scaglioni di reddito 23 per cento Fino a 28.000 euro 35 per cento Da 28.001 a 50.000 euro 43 per cento Da 50.001 IRPEF 2025, come funziona, chi paga e chi no: confermata la no tax area Aliquote e scaglioni sono il primo aspetto da conoscere per capire come funziona e chi paga l’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il possesso delle seguenti tipologie di reddito: di lavoro dipendente e assimilati; di pensione; di lavoro autonomo; di impresa; fondiari (fabbricati e terreni); di capitale; redditi diversi (articolo 67 del TUIR). L’IRPEF è quindi applicata a numerose tipologie entrate e si può dire che è dovuta da tutti i contribuenti che percepiscono redditi imponibili. Non tutti però sono tenuti al pagamento. È infatti prevista una no tax area IRPEF, soglia al di sotto della quale non sono dovute imposte, che per i lavoratori dipendenti e i pensionati è pari a 8.500 euro. Per i lavoratori autonomi è invece pari all’importo di 5.500 euro. No tax area 2025Contribuenti 8.500 euro Dipendenti 8.500 euro Pensionati 5.500 euro Autonomi IRPEF 2025, le novità: cambiano le detrazioni sui redditi dei dipendenti Per capire come funziona l’IRPEF è necessario considerare anche le regole relative alle detrazioni per lavoro dipendente e autonomo. Le detrazioni sui redditi da lavoro dipendente sono disciplinate dall’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e sono riconosciute secondo i seguenti importi: 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro (l’importo minimo della detrazione riconosciuta è pari a 690 euro. In caso di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro); 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro). Per chi percepisce un reddito compreso tra i 25.000 e i 35.000 euro è riconosciuto un importo aggiuntivo di 65 euro. Per i redditi sopra i 50.000 euro non è prevista alcuna detrazione. Le detrazioni riconosciute in busta paga ai dipendenti aumenteranno dal 2025, per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio. Oltre alle detrazioni IRPEF ordinarie, sarà riconosciuta una detrazione aggiuntiva, secondo i seguenti importi: a chi non supera la soglia dei 20.000 euro viene riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito calcolata in base a diverse percentuali: 7,1 per cento fino a 8.500 euro; 5,3 per cento tra 8.500 e 15.000 euro; 4,8 per cento tra i 15.000 e i 20.000; oltre questa soglia diventerà una ulteriore detrazione fiscale: che sarà pari a 1.000 euro tra i 20.000 e i 32.000 euro; per poi ridursi fino ad azzerarsi tra i 32.000 e i 40.000 euro. E inoltre confermato anche nel 2025 il trattamento integrativo, fino ad un massimo di 1.200 euro all’anno. Detrazioni IRPEF 2025 anche per i lavoratori autonomi Le detrazioni incidono sul calcolo dell’IRPEF anche per gli autonomi, che beneficiano di uno sgravio pari a 1.265 euro fino a 5.500 euro di reddito. Superata tale soglia, l’importo spettante diminuisce e bisognerà tener presenti le istruzioni specifiche di calcolo previste per il proprio scaglione di reddito. Reddito complessivo annuo Detrazione annua autonomi e modalità di calcolo Fino a 5.500 euro 1.265 euro Da 5.500,01 euro e fino a 28.000,00 euro 500 + 765 x [(28.000-reddito)/(22.500)] Da 28.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro 500 x [(50.000-reddito)/(22.000)] Da 50.000,01 nessuna detrazione In aggiunta, è prevista una ulteriore detrazione di 50 euro per i lavoratori autonomi con redditi annui compresi tra 11.000 e 17.000 euro. Calcolo IRPEF 2025 Analizzate le regole principali alla base dell’IRPEF, è bene soffermarsi su come fare il calcolo dell’imposta dovuta. Per calcolare l’IRPEF sarà necessario conoscere due informazioni: l’importo dello stipendio lordo; gli scaglioni IRPEF. Si dovrà quindi: determinare il reddito mensile; sottrarre gli oneri deducibili per ottenere l’imponibile fiscale; applicare la relativa aliquota IRPEF e calcolare l’imposta lorda; sottrarre dall’imposta lorda le detrazioni fiscali IRPEF. È opportuno sottolineare che concorrono al reddito mensile le seguenti somme: lo stipendio al netto dei contributi INPS a carico del lavoratore; le indennità di trasferta; la parte imponibile delle indennità e degli assegni vari (esclusi quelli per il nucleo familiare). Come già spiegato in precedenza, nel caso in cui i redditi non raggiungano il tetto di 8.500 euro l’imposta non è dovuta. In base al principio della progressività, stabilito dall’articolo 53 della Costituzione, si deve considerare che si applica l’aliquota più bassa alla prima parte di reddito, secondo gli scaglioni stabiliti. A partire dal secondo scaglione la seconda aliquota si applica sulla parte di reddito che eccede lo scaglione precedente. Ad esempio, in caso di reddito lordo di 30.000 euro, l’IRPEF sarà così calcolata: il reddito fino a 28.000 euro verrà assoggettato all’aliquota al 23 per cento; la parte rimanente, pari a 200 euro, verrà assoggettata all’aliquota del 35 per cento. A livello operativo, l’IRPEF complessiva dovuta al lordo di ulteriori oneri detraibili sarà quindi pari ad un totale di 6.440 euro fino a 28.000 euro, mentre sui 2.000 euro che eccedono l’IRPEF dovuta applicando l’aliquota del 35 per cento sarà pari a 700 euro. In totale quindi, l’IRPEF lorda dovuta nell’esempio riportato sarà pari a 7.140 euro. Cos’è l’IRPEF L’IRPEF è l’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta in caso di possesso di redditi di fabbricati e terreni, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione, redditi di lavoro autonomo e d’impresa e redditi diversi elencati all’articolo 67 del TUIR. Sono soggetti passivi dell’Irpef le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Aliquote e scaglioni IRPEF: cosa sono? L’IRPEF è un’imposta progressiva, strutturata secondo specifiche aliquote applicate a determinati scaglioni di reddito. Semplificando, le aliquote IRPEF sono le percentuali di imposta dovuta. Gli scaglioni sono invece i livelli di reddito previsti ai fini del calcolo dell’imposta dovuta. Cosa sono le addizionali IRPEF? All’IRPEF nazionale si affianca l’IRPEF locale: tutti i soggetti passivi d’imposta versano una quota di imposte anche a regioni e comuni, secondo le aliquote e le regole specifiche previste dai singoli Enti. Con il termine addizionali si intende quindi la quota di IRPEF dovuta a regioni e comuni. Chi paga l’IRPEF Sono soggetti passivi dell’IRPEF le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Non tutti però pagano l’IRPEF: chi percepisce redditi in no tax area è esonerato dal versamento dell’imposta. Quanta IRPEF pago in base al reddito? L’IRPEF si calcola sulla base del proprio scaglione di reddito: fino a 28.000 euro l’aliquota applicata è del 23 per cento, valore che passa al 35 per cento fino a 50.000 euro e al 43 per cento superata quest’ultima soglia. Come si paga l’IRPEF? I contribuenti con sostituto d’imposta (tipicamente dipendenti e pensionati) pagano l’IRPEF mensilmente mediante un sistema di ritenute effettuate dal datore di lavoro o ente previdenziale. I titolari di partita IVA (o meglio i contribuenti senza sostituto) pagano l’IRPEF mediante modello F24, direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo il sistema di saldo e acconto. L’ultimo Bilancio (legge n. 207/2024) ha reso strutturale la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento) già prevista per il 2024 dal Dlgs 216/2023. Inoltre, ha aumentato a 1.955 euro la detrazione per i redditi da lavoro dipendente inferiori a 15mila euro, ampliando il perimetro della “no tax area” per i redditi fino a 8.500 euro, anch’essa stabilita dallo stesso decreto legislativo. Di conseguenza, ha adeguato l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno per valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia. Questo, tra l’altro, con i commi da 2 a 9 dell’articolo 1.Le “ratifiche” del comma 2La norma, alla lettera a), esordisce con lo stabilizzare le tre aliquote Irpef già previste, come detto, dal decreto 216/2023, quindi, conferma, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, che: fino a 28mila euro di reddito, si applica l’aliquota del 23% oltre i 28mila e fino a 50mila euro, quella del 35% oltre i 50mila euro, la più alta del 43 per cento E, pertanto, definitivamente depennata l’aliquota del 25% che, fino al 2023, si è applicata allo scaglione di reddito compreso tra 15mila e 28mila euro.A questo sistema è necessario aggiungere le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si applicano al reddito complessivo. Le stesse devono essere versate se, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.Lo stesso comma, alla lettera b), prevede l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione per i redditi da lavoro dipendente inferiori a 15mila euro. Misura anch’essa stabilita dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 216/2023.Le “conseguenze” nel comma 3Per neutralizzare gli effetti della rimodulazione della detrazione da lavoro dipendente e dell’accorpamento delle prime due aliquote dell’Irpef, nell’ottica di una riduzione del cuneo fiscale, il legislatore, al comma 3, ha previsto che l’importo da prendere in considerazione per valutare la spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell’importo di 75 euro, riportato al periodo di lavoro nell’anno. In sostanza, il riconoscimento del reddito complessivo, per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro, scatta qualora l’imposta lorda sia superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente (1.955 euro, diminuita dell’importo di 75 euro).A tal proposito, ricordiamo che il trattamento integrativo (articolo 1, D.l. n. 3/2020), per un ammontare annuo pari a 1.200 euro, spetta solo in caso di “capienza”. Quindi, l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione rimodulata. In assenza della disposizione del comma 3, l’aumento di 75 euro della detrazione per reddito da lavoro dipendente avrebbe comportato l’esclusione di alcuni beneficiari dalla percezione del descritto trattamento integrativo.Le novità dei commi da 4 a 9Dal 2025 il taglio del cuneo fiscale viene affidato a nuove misure agevolative.Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20mila euro, l’ultimo Bilancio riconosce ai titolari, a eccezione dei percettori di redditi da pensione, un contributo esente, calcolato in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito. Mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro prevede una detrazione pari a mille euro per redditi fino a 32mila euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32mila euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40mila (commi 4, 5 e 6).Nel dettaglio, il bonus destinato ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, si determina applicando al reddito una percentuale pari al:7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro5,3% se lo stesso reddito è superiore a 8.500 ma non a 15mila euro4,8% se è superiore a 15mila (comma 4).Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente deve essere riportato all’intero anno (comma 5).Il comma 6, a sua volta, riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente, a eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo superiore a 20mila euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a mille euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20mila ma non a 32mila euroal prodotto tra mille euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 8mila euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32mila ma non a 40mila euro.Queste somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta, al momento dell’erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio. Nel caso gli importi non siano dovuti, i sostituti possono recuperarli e, se gli stessi superano i 60 euro, il recupero deve essere effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Quando si tratta, invece, di bonus (quelli del comma 4) non spettanti, i sostituti possono compensare il credito maturato, per effetto dell’erogazione della somma, tramite compensazione (commi 7 e 8).Per il calcolo delle soglie di reddito che danno accesso ai nuovi contributi e detrazioni il comma 9 stabilisce, da un lato, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo i redditi dei lavoratori impiegati, con anche la quota esente sulla base di disposizioni speciali (articolo 44, comma 1, D.l. n. 78/2010; articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 e articolo 5 del Dlgs n. 209/2023). Dall’altro, che lo stesso reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Continua URL: